

di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che prevede che le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022;

Visto il documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022, con cui il Parlamento ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché — tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati — la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa (allegato).

2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente.

Art. 2.

1. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui all'art. 1 sono scaricati agli effetti contabili.

Art. 3.

1. Lo Stato maggiore della difesa è autorizzato ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 maggio 2022

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2022
Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 3

ALLEGATO

(Omissis)*

* Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato.

22A02976

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 3 maggio 2022.

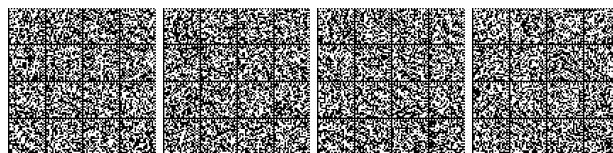
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2022.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo al programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la citata direttiva 2009/119/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro della transizione ecologica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero della transizione ecologica;



Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, e, in particolare, l'art. 25 che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2019, n. 214, di attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della citata direttiva 2009/119/CE per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che, all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 16 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021;

Visto l'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2022, n. 38, recante «Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere»;

Visti i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 112 del 15 marzo 2022 e n. 160 del 20 aprile 2022, entrambi di riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del richiamato decreto legislativo n. 249 del 2012;

Visto il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 che, all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I del decreto legislativo n. 249 del 2012, stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a

scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dall'applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:

a) 10.187.666 tep;

b) 9.902.861 tep;

c) 9.753.400 tep;

Considerata l'opportunità di adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2021 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2021 sono pari a 39.555.454 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.753.400 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 15 febbraio 2022 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2021, pari a 50.978.000 tep, di cui 7.828.702 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero della transizione ecologica e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del più volte citato decreto legislativo n. 249 del 2012;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica - DGIS, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mite.ocsit.it/scorte/>

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

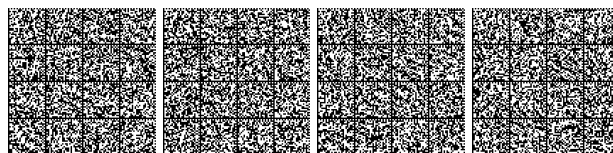
Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022

1. L'anno scorta 2022 inizia il 1° luglio 2022 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2023.

2. In base alle metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo n. 249 del 2012, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2021, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrispon-



de a 9.753.400 tep e il valore di sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 7.828.702 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 249 del 2012, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornalieri medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2022, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornalieri medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo n. 249 del 2012, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a capo all'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 9.753.400 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornalieri medie dell'Italia nell'anno 2021;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), è determinato in 40.414.919 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2022 è determinato pari a 0,2537.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2022 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo n. 249 del 2012, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2021 è stato pari a 41.313.555 tonnellate.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 249 del 2012, non sussistono ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2022 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 249 del 2012, e dell'art. 31-*quies* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2022:

- a) Benzina per motori;
- b) *Jet fuel* del tipo cherosene;
- c) Gasolio (olio combustibile distillato);
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2021 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo n. 249 del 2012, per l'anno scorta 2022 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventidue giorni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 11 gennaio 2022, è identificato il seguente livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT:

- a) Benzina per motori pari a 363.758 tonnellate;
- b) *Jet fuel* del tipo cherosene pari a 209.374 tonnellate;
- c) Gasolio (olio combustibile distillato) pari a 1.382.967 tonnellate;
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) pari a 30.704 tonnellate.

3. Per l'anno scorta 2022 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a otto giorni.

4. Conseguentemente, per l'anno scorta 2022 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 249 del 2012, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT per un ammontare pari a ventidue giorni.



Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2022

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 249 del 2012, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraiabile, è determinata dal Ministero della transizione ecologica, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 38.445.040 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

2. Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2022, a 3.251.133 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.384.164 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 7.951.730 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto.

3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di rispettiva competenza.

4. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del suo obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_8), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del suo obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_{22}) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2022 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022. Parimenti, le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2022 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022.

6. Entro la data di cui al comma 5 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Il medesimo obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

7. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Lo stesso obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero della transizione ecologica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 3 e con le modalità operative e la tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 249 del 2012, tenuto altresì conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2022, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento.

2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

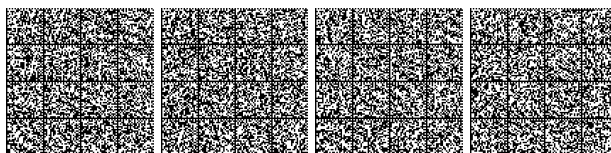
Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 249 del 2012, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2022 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;

b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.



3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_8) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. In applicazione del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 112 del 15 marzo 2022 e del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 160 del 20 aprile 2022, entrambi di riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi, il valore delle scorte di sicurezza di cui all'art. 5 comma 1, pari a 7.951.730 tep, è temporaneamente ridotto del:

- a. 12,06% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022;
- b. 8,53% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2022

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO 1

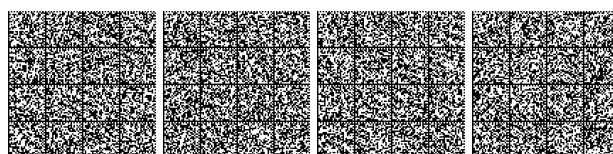
Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

ALLEGATO 2

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Petrolio greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065



Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo benzina	1,065
Jet Fuel tipo kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

22A02856

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2022.

Modifica dell'allegato I del decreto 23 dicembre 2021, concernente la deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2021, n. 676539 con il quale sono state individuate le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,00 tonnellate, in applicazione dell'art. 8, comma 10-bis della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Visto, in particolare, l'allegato I al decreto ministeriale riportante l'elenco dei comuni dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40,00 tonnellate;

Visto il decreto direttoriale n. 0192848 del 2 maggio 2022 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 è stato integrato il citato allegato I del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 4 del sopra richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 2021 che prevede la possibilità per le regioni e province autonome di richiedere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'esclusione dall'allegato I di determinate aree vitate ricadenti nel proprio territorio;

Considerata la richiesta pervenuta dalla Regione Veneto in data 2 febbraio 2022 volta ad escludere alcuni comuni dall'elenco riportato all'allegato I del decreto 23 dicembre 2021;

Ritenuto di accogliere la richiesta manifestata dalla regione adottando il provvedimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei comuni per i quali è ammessa una resa produttiva per ettaro fino a 40,00 tonnellate riportato all'allegato I del decreto ministeriale n. 0676539 del 23 dicembre 2021 citato in premessa, è modificato come riportato nell'allegato I del presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2022

Il direttore generale: POLIZZI

